

Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"

Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700 e-mail: pamm00700n@istruzione.it - pamm00700n@pec.istruzione.it sito internet: www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it

Scuola Sec. I grado " G.A.CESAREO " Prot. 0004676 del 08/06/2020

06-04 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA/AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB
AGLI ATTI DELL'ISTITUTO

CIRCOLARE n° 198

OGGETTO: Informativa al Personale, anche con riferimento ai lavoratori cosiddetti "fragili", in relazione ai corretti comportamenti da adottare in periodo di emergenza da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Rilancio)
- **VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020
- **VISTO** il Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
- **VISTO** il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di **malattie cronico degenerative** (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di **comorbilità** con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

I documenti citati in premessa prevedono l'attivazione da parte del datore di lavoro di una "sorveglianza sanitaria eccezionale" da effettuare sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), per il lavoratore si potrà valutare la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

In quest'ottica, è dunque opportuno che i lavoratori interessati rappresentino al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, e ove non si possa o riesca ad usufruire dell'astensione dal lavoro per malattia, richiedere visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Pertanto, fino al perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda a tutti i lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità:

- di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale;
- una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della situazione di "fragilità", di trasmettere al Medico Competente la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura "attestazione di fragilità".

Il Medico Competente, dall'esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell'eventuale visita medica, trasferirà al Dirigente scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei "lavoratori fragili" ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso Medico Competente.

A tal fine, si fa presente che in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al Dirigente scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

Gli indirizzi mail per trasmettere la documentazione al Medico Competente sono i seguenti: studioalbeggiani@gmail.com oppure dottoressa.albeggiani@pec.it

Qualora il Medico di Medicina Generale NON dovesse prescrivere il congedo:

- il lavoratore, dopo aver fornito il consenso per le azioni successive, potrà richiedere, per il tramite del Dirigente scolastico, la valutazione del Medico Competente, ai sensi della lettera c) comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs 81/2008. Il Medico Competente, previa l'analisi delle certificazioni del Medico di Medicina Generale o del Servizio Sanitario Nazionale attestante la condizione di salute o della documentazione clinica comprovante la condizione di salute del lavoratore, comunicherà al Dirigente scolastico, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie (nel rispetto e tutela della privacy), la richiesta di adottare nei confronti del lavoratore le misure idonee per tutelare la salute del lavoratore; (ALLEGATO 1)
- il lavoratore, prima della visita medica, trasmetterà la certificazione sanitaria rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale, al Medico Competente, via e-mail ai suddetti indirizzi (per la privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico), perché valuti preventivamente la sussistenza della condizione di "fragilità".

Il Medico Competente, a seguito della visita medica, visionata la documentazione sanitaria prodotta, vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprimerà il suo parere al Dirigente scolastico in merito allo stato di fragilità, per l'adozione di specifiche misure di prevenzione tecnicamente possibili o l'eventuale esonero dall'attività lavorativa ("inidoneità temporanea").

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELLE VARIE SITUAZIONI

Dipendente con infezione da COVID-19 in atto

Con riferimento specifico al COVID-19 si ricorda che:

- a) in caso di soggetto sottoposto alla misura della quarantena con sorveglianza attiva o della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l'assenza dal lavoro è considerata, ex lege, malattia;
- b) la circolare 29/04/2020 del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il rientro al lavoro richiama la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore deve pertanto dare comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

Sulla base di quanto sopra, si invitano tutti i lavoratori, **in caso di contagio da Covid–19**, a rispettare le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e di attenersi, per il rientro al lavoro, alle indicazioni per l'acquisizione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.

Dipendente in sorveglianza sanitaria con pregressa infezione da COVID-19

Alla ripresa del servizio, il dipendente con particolari situazioni di fragilità, prima del reinserimento negli ambienti di lavoro, sarà sottoposto alla valutazione del medico competente. Tale valutazione porrà particolare attenzione all'età dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Dipendente in sorveglianza sanitaria non affetto da COVID - 19

Il Medico Competente, per i dipendenti di cui sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del lavoratore, comunicherà al Dirigente scolastico, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie (nel rispetto e tutela della privacy), la richiesta di adottare nei confronti del lavoratore le misure idonee per tutelare la salute del lavoratore.

Dipendente non in sorveglianza sanitaria con pregressa infezione da COVID 19

Alla ripresa del servizio, il dipendente con particolari situazioni di fragilità, prima del reinserimento negli ambienti di lavoro, potrà richiedere la valutazione del Medico Competente, ai sensi della lettera c) comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs 81/20081. La valutazione del Medico Competente porrà particolare attenzione all'età del lavoratore. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Dipendente in situazione di fragilità per altre patologie

Si vedano le indicazioni sopra descritte.

Tutte le indicazioni operative contenute in questo documento vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dall'attuale emergenza da COVID-19 e non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili anche al cessare dell'emergenza.

Si allega alla presente un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni morbose determinanti uno stato di potenziale "fragilità" del soggetto che ne risultasse affetto, nei confronti dell'Infezione da COVID-19 (ALLEGATO 2)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Nunzio Speciale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)



Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"

Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700 e-mail: pamm00700n@istruzione.it - pamm00700n@pec.istruzione.it sito internet: www.scuolasecondariaprimogradocesareo.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. NUNZIO SPECIALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE "G.A. CESAREO" VIA G. PARATORE 36

90124 PALERMO

II/la sottoscritt						nato/a
a	il	in :	servizio	presso	Codesta	istituzione
scolastica Istituto in qual						tenendo di
trovarsi in condizioni di "fra	gilità" tali che, in c	aso di eventu	ale conta	igio da C	OVID-19,	potrebbero
influenzare negativamente	la severità e l'esito	o della patolog	gia			
	RI	ICHIEDE				
di essere sottoposto a visita	a da parte del Med	ico Competen	ite /Med	ico del L	avoro INA	AIL.
Il sottoscritto si impegna documentazione medica in	-	-	_			ro INAIL la
Si allega alla presente copia	del proprio docur	nento di ident	tità in co	rso di va	lidità.	
Luogo e data						
				Fir	ma 	

ALLEGATO 2

Patologie che possono comportare condizioni di "fragilità" in caso di infezione da COVID-19

- 1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie elinfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- 2. patologie oncologiche (tumori maligni);
- 3. patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pace-maker e defibrillatore);
- 4. patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- 5. patologie autoimmunitarie ad interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e che necessita di terapia sintomatica. 5. diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato; insufficienza renale cronica;
- 6. insufficienza surrenale cronica;
- 7. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- 8. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- 9. reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- 10. Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili);
- 11. Obesità grave (BMI >40)
- 12. Malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) ovasculopatie cerebrali;
- 13. Gravidanze a rischio.

L'elenco soprariportato non si può considerate esaustivo; per tale ragione, in presenza di dubbi sulla rilevanza di altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore dovrà fare riferimento alle figure mediche indicate (Medico di Medicina Generale e Medico Competente).

Il Medico Competente consiglia inoltre a questi lavoratori di prestare particolare cautela nell'attenersi alle norme comportamentali diramate dal Ministero della Salute quali:

- evitare, per quanto possibile, di frequentare luoghi affollati;
- indossare la mascherina protettiva (tipo FFP2-FFP3, senza valvola e conformi alla EN 149:2001 + A1:2009): fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro;
- eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani;
- evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
- evitare le visite a e da parte di persone con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
- contattare il medico curante in caso di sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
- salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, evitare gli accessi al pronto soccorso degli ospedali;
- non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione del medico curante o dallo specialista.